

## TI\_GERICHTE 12.2024.96 vom 14. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2024.96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.96)

FR: TI\_GERICHTE 12.2024.96 du 14 novembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 12.2024.96 del 14 novembre 2024

### Volltext

Incarto n.12.2024.96

Lugano

14 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa in procedura semplificata - inc. n. SE.2021.194 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 giugno 2021 da

AO1, A \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

contro

AP1, L \_\_\_\_\_

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO1 è stato assunto dal 1° marzo 2018 e a tempo indeterminato da AP1, società attiva nel settore della commercializzazione e distribuzione di prodotti della linea spiritsewines, in qualità di responsabile per la Svizzera Orientale, sulla base di un contratto di lavoro (doc. C), che prevedeva, oltre a una retribuzione lorda annua di CHF 104'000.- versata in 13 mensilità (clausola n. 6.1), il riconoscimento di un bonus ■ sino ad un importo massimo pari al 10% del salario lordo ogni anno in caso di raggiungimento degli obiettivi ■ (clausola n. 7.1), e poteva essere disdetto da entrambe le parti ■ in qualsiasi data di ogni mese con un preavviso di 30 giorni ■ (clausola n. 5.1).

Il 14 luglio 2020 (cfr. pure doc. E, che invero riportava una data errata) la datrice di lavoro ha disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro con il lavoratore con effetto dal successivo 31 agosto.

Il 23 luglio 2020, cautelativamente, gli ha poi significato una nuova disdetta ordinaria (doc. 1), sempre per la medesima data.

Con scritto 29 luglio 2020 (doc. G) la datrice di lavoro ha quindi esentato il lavoratore dall'obbligo di prestare il lavoro fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta.

2. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 10 giugno 2021 AO1 ha convenuto in giudizio AP1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi ridotto con la replica da CHF 19'776.15 a CHF 19'735.80 arrotondati oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2020. Egli ha segnatamente preteso CHF 8'666.65 a titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta (ossia per il mese di settembre 2020), CHF 7'280.- a titolo di bonus per il 2020 (corrispondente al 7% [70% del 10%] del suo salario annuo), CHF 1'389.14 a titolo di rimborso spese e CHF 2'400.- per averle noleggiato in 8 occasioni il proprio bar.

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita istruttoria di causa - nell'ambito della quale sono stati in particolare sentiti in qualità di testi alcuni ex dipendenti della convenuta (il direttore commerciale responsabile delle vendite R\_\_\_\_ B\_\_\_\_, l'assistente della direzione responsabile del customer center F\_\_\_\_ B\_\_\_\_ B\_\_\_\_ e il CEO G\_\_\_\_ K\_\_\_\_), un dipendente della casa madre I\_\_\_\_ SpA (F\_\_\_\_ B\_\_\_\_), un dirigente della holding Il\_\_\_\_ SpA (A\_\_\_\_ C\_\_\_\_), come pure in qualità di parti l'attore e il presidente della convenuta nonché amministratore delegato del gruppo I\_\_\_\_ I\_\_\_\_ (A\_\_\_\_ M\_\_\_\_) - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 14 giugno 2024, ha accolto la petizione, nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2020, obbligandola altresì a rifondere alla controparte CHF 3'500.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza attribuito all'attore CHF 17'333.30 a titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta (cioè per i mesi di settembre e ottobre 2020) e CHF 2'402.50 lordi a titolo di bonus per il 2020, non ritenendo per contro necessario esprimersi sulle altre pretese attoree.

4. Con l'appello 8 agosto 2024 qui in esame, avverso dall'attore con risposta 12 settembre 2024, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

5. L'art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 19'735.80), è pertanto esperibile il rimedio dell'appello, che, essendo stato concretamente inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sospeso dal 15 luglio al 15 agosto (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 17 giugno 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

Anche la risposta all'appello, inoltrata dall'attore entro il termine di 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC), sospeso dal 15 luglio al 15 agosto (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del gravame, avvenuta il 13 agosto 2024, è a sua volta tempestiva.

6. La convenuta ha innanzitutto sostenuto che il Pretore, avendo accolto per CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2020 un'azione giudiziaria volta alla sua condanna al pagamento di CHF 19'735.80 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2020, abbia attribuito all'attore CHF 40.35 in più di quanto fosse stato richiesto, violando con ciò l'art. 58 cpv. 1 CPC, disposizione secondo cui il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.

6.1. Ritenuto che nella sede pretorile l'attore aveva postulato il pagamento di CHF 19'735.80 netti - o nella migliore, per lui, delle ipotesi, di CHF 15'946.65 lordi (salari e bonus) e di CHF 3'789.15 netti (rimborso spese e noleggio del bar) - a cui aveva poi aggiunto gli interessi al 5% dal 1° ottobre 2020, non è vero che il giudice di prime cure, attribuendogli CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2020, gli abbia riconosciuto di più, e in particolare CHF 40.35 in più, di quanto da lui richiesto. Da una parte, viste le deduzioni sociali a carico della datrice di lavoro (che dai doc. V e W risultano essere ampiamente superiori al 10% del salario), l'importo in capitale concesso di CHF 19'776.15 lordi, che di fatto corrisponde così a una somma non certo superiore a CHF 17'798.50 netti, è in effetti inferiore a quello azionato, che era di CHF 19'735.80 netti - o nella menzionata ipotesi, di CHF 15'946.65 lordi (somma questa non certo superiore a CHF 14'351.95 netti) e di CHF 3'789.15 netti, ossia in totale di CHF 18'141.10 netti -. Dall'altra gli interessi del 5%, che per altro sono stati calcolati su un importo netto che era più basso di quello postulato, sono stati fatti decorrere dal giudice da una data successiva (di 47 giorni) da quella richiesta e, una volta capitalizzati, sono a loro volta inferiori a quelli richiesti (per CHF 127.-). In definitiva, anche valutati in modo complessivo, il capitale e gli interessi attribuiti risultano inferiori al capitale e agli interessi richiesti in causa (cfr. TF 4P.322/2005 del 27 marzo 2006 consid. 3.2.2).

6.2. La questione, a ben vedere, nemmeno avrebbe dovuto essere esaminata. Nell'occasione la convenuta non si è in effetti avveduta che le due pretese attoree ammesse in prima istanza (CHF 17'333.30 a titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta e CHF 2'402.50 lordi a titolo di bonus per il 2020) assommavano in realtà proprio a CHF 19'735.80 e che dunque il giudice di prime cure, esponendo nel dispositivo un importo di CHF 19'776.15, era di fatto incorso in un mero errore di calcolo, che poteva e doveva essere senz'altro rettificato in applicazione dell'art. 334 CPC (cfr. per analogia TF 5A\_117/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 5.2, in cui l'Alta Corte, pur avendo allora respinto il rimedio giuridico, aveva provveduto a rettificare d'ufficio un errore di calcolo dell'autorità cantonale).

7. Il Pretore ha attribuito all'attore CHF 17'333.30 a titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta, e meglio per i mesi di settembre e ottobre 2020. Egli ha innanzitutto ritenuto che la disdetta 14 luglio 2020 fosse nulla siccome significata in un momento in cui l'attore era inabile al lavoro per malattia (cfr. doc. D). E ha quindi ritenuto che a seguito della nullità del termine di disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1, che, in assenza di una valida deroga contrattuale ai sensi dell'art. 335c cpv. 2 CO, doveva essere sostituito dal termine di disdetta di due mesi previsto dall'art. 335c cpv. 1 CO (cfr. DTF 131 III 467), gli effetti della disdetta 23 luglio 2020, ricevuta il successivo 25 luglio (doc. 5, 6 e I), dovevano dapprima essere riportati al 30 settembre 2020, e poi a seguito dell'inabilità al lavoro per malattia dell'attore dal 26 al 31 agosto 2020 (cfr. doc. H) prorogati ulteriormente al 31 ottobre 2020 (cfr. DTF 124 III

474).

7.1. La convenuta ha innanzitutto sostenuto che il Pretore, avendo accolto per CHF 17'333.30 una pretesa attorea azionata per CHF 8'666.65, aveva attribuito all'attore CHF 8'666.65 in più di quanto fosse stato richiesto, violando la massima dispositiva.

La censura è infondata. Quando è confrontato con una pretesa attorea composta da più posizioni, il giudice è in effetti vincolato soltanto dal montante totale domandato dalla parte attrice e può modificare gli importi attribuiti sulla base delle singole posizioni (DTF 123 III 115 consid. 6d; TF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002 consid. 2b/aa, 4A\_428/2018 del 29 agosto 2019 consid. 4.2.2, 4A\_107/2019 del 18 maggio 2020 consid. 7), a meno che - ciò che però in concreto non è avvenuto - nel petitum di causa la parte attrice abbia esposto singolarmente le varie posizioni (DTF 142 III 234 consid. 2.2; TF 4A\_709/2014 del 21 maggio 2015 consid. 4.1, 4A\_54/2017 del 29 gennaio 2018 consid. 6.1).

7.2. La convenuta ha in seguito censurato l'assunto pretorile secondo cui la disdetta 14 luglio 2020 (doc. E) sarebbe nulla, contestando che l'attore fosse allora stato inabile al lavoro per malattia.

La censura, non essendo in realtà rilevante per l'esito della causa per i motivi che verranno esposti qui di seguito, non necessita di essere esaminata. E comunque, con scritto 23 luglio 2020 (doc. 2; cfr. risposta p. 4), la convenuta stessa aveva dato atto all'attore che quella disdetta era da considerarsi nulla.

7.3. La convenuta ha quindi ribadito che gli effetti della disdetta 23 luglio 2020, pacificamente notificata il successivo 25 luglio, non potevano essere riportati al 30 settembre o al 31 ottobre 2020.

Essa ha segnatamente osservato: che l'attore non aveva mai chiesto e allegato di poter pretendere il pagamento del salario e relativa quota parte di tredicesima del mese di ottobre 2020; che la motivazione pretorile sulla nullità del termine di disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1 era carente, lesiva dell'art. 335c CO e in ogni caso eccessivamente formale e pertanto lesiva del diritto (appello p. 8), visto tra l'altro che le parti, avendo concordato la clausola per scritto, avevano validamente derogato, in virtù dell'art. 335c cpv. 2 CO, alla regolamentazione di cui all'art. 335c cpv. 1 CO; che nella sentenza DTF 131 III 467 il Tribunale federale aveva precisato che l'inizio del periodo di disdetta decorreva con la notifica della disdetta, per cui l'inabilità al lavoro per malattia dell'attore dal 26 al 30 (e non al 31) agosto 2020 (doc. H) non era in concreto tale da modificare la scadenza originaria del 31 agosto 2020; e che era in ogni caso sbagliato e lesivo del carattere dispositivo dell'art. 335c CO ritenere nulla anche la parte della clausola n. 5.1 inerente alla scadenza del termine di disdetta e con ciò fare coincidere la fine del periodo di disdetta con la fine di un mese (appello p. 9).

7.3.1. La censura secondo cui l'attore non aveva mai chiesto e allegato di poter pretendere il pagamento del salario e relativa quota parte di tredicesima del mese di ottobre 2020 è destinata all'insuccesso. Negli allegati preliminari l'attore aveva infatti sostanzialmente chiesto il pagamento del salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta. A tale scopo aveva puntualmente evocato tutte le circostanze rilevanti, e in particolare la disdetta del 14 luglio 2020 per il 31 agosto 2020 (cfr. petizione p. 3 seg., replica p. 7 e 11), la disdetta del 23 luglio 2020 sempre per il 31 agosto 2020 (cfr. replica p. 3, 7 e 11), il suo esonero dall'obbligo di prestare il lavoro dal

29 luglio 2020 fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (cfr. replica p. 7), la sua inabilità al lavoro per malattia dal 26 al 30 agosto 2020 (cfr. petizione p. 3 e 5, replica p. 6, 8 e 11), la presunta nullità del termine di disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1 con conseguente validità del termine di disdetta di due mesi previsto dall'art. 335c cpv. 1 CO (cfr. petizione p. 4 seg., replica p. 8 e 11 seg.). Il fatto che egli abbia poi concluso di poter pretendere il pagamento del salario solo fino al 30 settembre 2020, anziché fino al 31 ottobre 2020, non gli può dunque essere di alcun nocumento, anche in considerazione dell'obbligo per il giudice, nel presente contesto, di accertare i fatti d'ufficio (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC).

Ad ogni buon conto la questione, visto quanto si dirà nei prossimi considerandi, potrebbe anche rimanere indecisa.

7.3.2. Anche la censura con cui la convenuta ha sostenuto che la motivazione pretorile in merito alla nullità del termine di disdetta pattuito nella clausola n. 5.1 fosse carente è infondata.

Sul tema, il Pretore ha in effetti spiegato che occorre pertanto valutare se il termine di disdetta è quello sostenuto dalla convenuta, ossia quello contrattualmente previsto di 30 giorni a contare dalla notifica della disdetta (art. 5.2 del contratto doc. C) oppure se valga la regola usuale come prevista dal CO all'art. 335c cpv. 1; che la risposta a tale quesito è data dalla legge stessa, che al cpv. 2 dell'art. 335c specifica che i termini legali di disdetta possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo e che gli stessi possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio; e che pertanto - e, si aggiunga qui, non essendo in concreto adempiute queste ultime condizioni - appare innanzitutto chiaro che, trovandosi le parti nel corso del terzo anno di servizio, il termine di disdetta applicabile al caso concreto è quello, legale, di due mesi (in sostituzione di quanto invalidamente concordato subentra il termine legale più breve possibile: cfr. DTF 131 III 467) (sentenza p. 9).

La convenuta ha del resto lasciato intendere di aver compreso perfettamente le ragioni per cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che il termine di disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1 fosse nullo e dovesse essere sostituito con il termine di disdetta di due mesi previsto dall'art. 335c cpv. 1 CO, tanto da aver rilevato che quella motivazione era lesiva dell'art. 335c CO e in ogni caso eccessivamente formale e pertanto lesiva del diritto (appello p. 8) e, soprattutto, provvedendo poi ad esporre una serie di puntuali censure a quella motivazione (che verranno esaminate nel prossimo considerando).

7.3.3. La convenuta ha invece ragione, almeno parzialmente, laddove ha in sostanza censurato l'assunto pretorile secondo cui nel caso di specie doveva pertanto entrare in considerazione il termine di disdetta di due mesi previsto dall'art. 335c cpv. 1 CO.

Essa invero non può essere seguita laddove ha sostenuto che le parti, avendo concordato per scritto la clausola n. 5.1 (secondo cui il contratto poteva essere disdetto con un preavviso di 30 giorni), avevano validamente derogato alla regolamentazione prevista all'art. 335c cpv. 1 CO (secondo cui, per quanto qui interessa, dal secondo al nono anno di servizio il rapporto di lavoro poteva essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di due mesi). In effetti, se in base all'art. 335c cpv. 2 CO il termine di disdetta previsto dal cpv. 1 della norma, che oltre a poter essere modificato per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, poteva essere reso inferiore a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio, nel caso di specie il termine in questione era invece stato reso

inferiore a un mese - in tal senso dev'essere infatti intesa la pattuizione di un termine di 30 giorni (periodo di tempo che di regola è inferiore a un mese) - solo con un accordo scritto e anche per il terzo anno di servizio.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il fatto che le parti abbiano in tal modo concordato un termine di disdetta inferiore a quello previsto dall'art. 335c cpv. 1 CO non implica però ancora che quest'ultimo debba sostituirsi a quello invalidamente pattuito. La dottrina e la giurisprudenza hanno anzi già avuto modo di stabilire che in tal caso si debba far capo al termine minimo di un mese ammesso dall'art. 335c cpv. 2 CO (Stahelin, Zürcher Kommentar, n. 10 ad art. 335c CO; DTF 47 II 295 consid. 2). Da quest'ultima disposizione si può in effetti evincere che il termine di disdetta previsto dal cpv. 1 della norma può essere ridotto a un mese già mediante un semplice accordo scritto, per cui è indubbio che le parti, se avessero saputo che il termine di disdetta di 30 giorni da loro pattuito era in realtà nullo siccome troppo breve, in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 CO avrebbero appunto optato per un termine di disdetta di un mese, che costituiva il termine ammissibile più breve.

7.3.4. La censura con cui la convenuta ha sostenuto che nella sentenza DTF 131 III 467 il Tribunale federale aveva precisato che l'inizio del periodo di disdetta decorreva con la notifica della disdetta, in concreto avvenuta il 25 luglio 2020, per cui la sua inabilità al lavoro per malattia dal 26 al 30 agosto 2020 (doc. H) non modificava la scadenza del 31 agosto 2020, è infondata.

Con la sentenza DTF 134 III 354 (consid. 2 e 3) il Tribunale federale ha in effetti chiaramente spiegato che con la decisione DTF 131 III 467 (consid. 2.1) non intendeva in realtà modificare la sua precedente giurisprudenza, secondo la quale il termine di disdetta secondo l'art. 336c cpv. 2 CO dev'essere calcolato retroattivamente a partire dalla scadenza del contratto, e aveva evidenziato che al contrario la stessa continuava a mantenere la sua valenza (in tal senso pure TF 4A\_88/2010 dell'11 maggio 2010 consid. 4, 4A\_89/2011 del 27 aprile 2011 consid. 5).

7.3.5. Sostenendo che in ogni caso era sbagliato e lesivo del carattere dispositivo dell'art. 335c CO ritenere nulla anche la parte della clausola n. 5.1 inerente alla scadenza del termine e con ciò fare coincidere la fine del periodo di disdetta con la fine di un mese, la convenuta, per quanto è dato di comprendere, sembrerebbe infine aver lamentato il fatto che a seguito dell'inabilità al lavoro per malattia dell'attore dal 26 al 30 agosto 2020 gli effetti della disdetta 23/25 luglio 2020, che in tal modo dovevano essere prorogati di soli 5 giorni, siano invece stati prorogati di ulteriori 25 giorni, cioè fino alla fine del rispettivo mese (settembre 2020).

La censura è nuovamente infondata. Nel caso di specie il prolungamento della scadenza del termine di disdetta alla fine del mese (di settembre 2020) tiene in effetti conto di quanto previsto all'art. 336c cpv. 3 CO, nella misura in cui - come in concreto - la fine del mese corrisponde proprio alla fine del periodo salariale previsto contrattualmente (cfr. Stahelin, op. cit., n. 21 ad art. 336c CO; JAR 1980 p. 76 consid. 1d).

7.3.6. In definitiva, gli effetti della disdetta 23/25 luglio 2020 devono essere riportati al 30 settembre 2020, così che all'attore, a titolo di salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, possono essere attribuiti solo i CHF 8'666.65 relativi a quest'ultimo mese: se la nullità del termine di disdetta di 30 giorni stabilito nella clausola n. 5.1, che, in assenza di una valida deroga contrattuale ai sensi dell'art. 335c cpv. 2 CO, doveva essere

sostituito dal termine di disdetta minimo di un mese ammessa da quella stessa disposizione, non ha in effetti modificato la scadenza del 31 agosto 2020, l'invalidità al lavoro per malattia dell'attore dal 26 al 30 agosto 2020 (cfr. doc. H) ha invece fatto sì che quella scadenza doveva appunto essere riportata al 30 settembre 2020 (art. 336c cpv. 2 e 3 CO).

8. Il Pretore, premesso che l'attore in base al contratto poteva pretendere un bonus sino ad un importo massimo pari al 10% del salario lordo ogni anno in caso di raggiungimento degli obiettivi (clausola n. 7.1) e che gli obiettivi da considerare erano quelli raggiunti dal dipendente e quelli aziendali della sola convenuta e non del suo gruppo (cfr. disposizioni ordinarie del 14 dicembre 2021 e del 29 aprile 2022), per il 2020 gli ha attribuito a questo titolo CHF 2'402.50 lordi (e ciò per non superare l'importo complessivo azionato di CHF 19'776.15).

Il giudice di prime cure ha innanzitutto stabilito che i dipendenti della convenuta avevano diritto a ottenere un bonus nonostante l'interruzione del rapporto di lavoro: a fronte di una versione in senso contrario dell'amministratore delegato A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ (p. 11), nella lettera 26 novembre 2020 (doc. L) la società aveva infatti lasciato intendere una prassi aziendale differente, avendo allora indicato all'attore che non aveva raggiunto gli obiettivi aziendali e non - come sarebbe stato il caso qualora ciò fosse stato concordato o per prassi - che non vi era diritto al bonus vista l'interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

In merito agli obiettivi posti all'attore, il giudice di prime cure non è stato in grado di stabilire se gli stessi dovessero essere fissati dalla casa madre (testi F\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 3, A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ p. 12) oppure dal direttore commerciale R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ (testi R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 2 e 5, G\_\_\_\_\_ K\_\_\_\_\_ p. 16 e 19), sicché vi era una prima incongruenza che si riflette però pure nella valutazione dei doc. N e 7 (sentenza p. 13). Egli non ha potuto chiarire se dovessero far stato gli obiettivi annuali esposti nel documento ufficiale della convenuta (doc. 7, che escludeva il diritto al bonus per il 2020), che erano stati fissati seguendo l'iter aziendale corretto (cfr. doc. 19), oppure quelli semestrali esposti nel documento allestito da R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ (doc. N, che quantificava il bonus per il 2020 nel 70% di quello massimo), che invece non si sapeva con precisione come fossero stati fissati, quindi una base di partenza incerta (sentenza p. 13). Ha poi aggiunto che per alcuni testimoni il doc. N non poteva essere fedefacente siccome non allestito dalla casa madre (testi A\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ p. 5, 7 e 10, G\_\_\_\_\_ K\_\_\_\_\_ p. 7, A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_), mentre per altri la soluzione era opposta (testi R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 6, F\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 14), per cui, riassumendo, sulla fedefacenza dei dati riportati nell'uno o nell'altro documento, ancora poca chiarezza (sentenza p. 14). E ha evidenziato che il doc. N, benché allestito solo da R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, poteva però avere una valenza altrettanto importante di quella del doc. 7, trattandosi qui di valutare una performance semestrale e non essendo decisivo il fatto che non riportasse la firma di A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_, stante che quel documento poteva rappresentare un mezzo di controllo del business nel corso dell'anno (testi R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 3, 4 e 8, A\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ p. 8, G\_\_\_\_\_ K\_\_\_\_\_ p. 17, 18), desumendone che vi sono risultanze che riportano la correttezza o perlomeno la plausibilità dei dati riportati a doc. N e risultanze che li screditano completamente, a partire dagli obiettivi e fino ai dati sui volumi di vendita (sentenza p. 15).

Anche sul tema dell'andamento societario, il Pretore ha rilevato che le testimonianze sono state del tutto differenti (sentenza p. 15): se alcuni testi avevano riferito che il 2020

era stata un'ottima annata (testi F\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 10, R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 3, 4 e 8, G\_\_\_\_\_ K\_\_\_\_\_ p. 19), altri avevano parlato di un anno disastroso (testi F\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 2, 3, A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ p. 14).

Ma, per il primo giudice, in ogni caso è l'analisi delle risultanze di bilancio, rispettivamente del conto economico, che testimonia la discrepanza tra quanto affermato dalla convenuta e la realtà societaria (sentenza p. 16): nel 2020 la società non era invero in una situazione drammatica, visto che continuava a esporre un utile di bilancio, anche se in erosione; ma, soprattutto, vi erano importanti lacune nell'esposizione della situazione societaria da parte della convenuta, si pensi al finanziamento di CHF 100'000.- a una società partecipata, a un'altra fetta di perdite sempre in relazione al finanziamento di questa partecipata dovuta alla svalutazione del GBP; in sintesi, vi erano sì state delle perdite, ma le stesse non erano necessariamente derivate da una flessione dei volumi di vendita, che anzi sembravano essere rimasti stabili, ed erano più che altro da ricondursi a scelte gestionali della società che nulla avevano a che fare con la parte operativa, ciò che era confermato dal fatto che i ricavi da vendite, per altro conseguiti in soli 6 mesi, erano stati di CHF 2'911'766.- rispetto ai CHF 3'043'506.- dell'intero anno precedente, sicché quanto dichiarato da A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ in merito a un'avvenuta riduzione delle vendite (p. 9) non era vero ed era quindi più verosimile che la chiusura della società, decisa a quel momento, era stata attuata per una scelta strategica.

In definitiva, sulla base di queste risultanze, che lasciano trasparire una presa di posizione da parte della convenuta smentita dalla produzione dei suoi stessi documenti contabili, appare più corretto dare credito alla versione attorea, per altro ulteriormente supportata da tre testimonianze (R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, F\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, G\_\_\_\_\_ K\_\_\_\_\_), sul fatto che nel 2020 la performance della società in termini di vendite (e quindi in ottica di bonus) era da considerarsi addirittura migliore del 2019. E se, come visto, per il 2019 la società aveva regolarmente emesso bonus, così deve essere anche per il 2020. Vista l'accertata assenza di trasparenza della convenuta in merito alla situazione societaria, la conseguenza in termini di apprezzamento è infatti - in base alla giurisprudenza (TF 4A\_705/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 5 e 4A\_378/2017 del 27 novembre 2017 consid. 3.4.1) - quella di veder riconosciuto all'attore il bonus proprio sulle basi del doc. N, unico documento di riferimento per questo calcolo e pur con le debolezze di cui si è detto (sentenza p. 17).

8.1. La convenuta ha escluso di essere tenuta a pagare all'attore un bonus per l'anno 2020. Essa ha in particolare osservato: che l'attore non aveva mai sostenuto, e comunque non risultava, che lo scritto 26 novembre 2020 (doc. L) lascerebbe intendere l'esistenza di una prassi aziendale secondo cui i dipendenti della convenuta avevano diritto ad ottenere un bonus nonostante l'interruzione del rapporto di lavoro; che l'attore non aveva provato di aver adempiuto gli obiettivi personali per il riconoscimento del bonus, la testimonianza di chi aveva allestito il conteggio non ufficiale di cui al doc. N, R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, interessato all'esito della lite, non potendo essere considerata sufficiente ed essendo per altro stata smentita da A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_, mentre le presunte vendite milionarie procacciate dall'attore risultanti dal doc. N essendo state a loro volta sconfessate dal doc. 9, in cui quelle vendite risultavano essere state solo di CHF 436'003.78; che l'attore nemmeno aveva dimostrato che fossero adempiuti gli obiettivi aziendali per l'attribuzione del bonus, la testimonianza di R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ non potendo essere considerata sufficiente e il conto economico della società avendo pur sempre esposto per il 2020 una perdita di CHF

312'939.- (doc. 8 e 9), superiore al 10% della cifra d'affari realizzata; e che il giudice di prime cure neppure si era espresso sulle contestazioni sollevate in merito all'ammontare del bonus, ad esempio al punto 6 della risposta di causa.

8.1.1. Come rilevato dalla convenuta, l'attore non può pretendere l'attribuzione del bonus per il 2020 già per il fatto di non aver mai sostenuto né dimostrato che alla luce del doc. L i dipendenti della convenuta avevano diritto ad ottenere un bonus nonostante l'interruzione del rapporto di lavoro. Nessuna allegazione in tal senso è in effetti evincibile dai suoi allegati preliminari. Quanto poi allo scritto 26 novembre 2020 (doc. L), con cui, a detta del giudice di prime cure, la convenuta avrebbe lasciato intendere l'esistenza di una prassi aziendale differente, avendo essa allora indicato all'attore che non aveva raggiunto gli obiettivi aziendali e non - come sarebbe stato il caso qualora ciò fosse stato concordato o per prassi - che non vi era diritto al bonus vista l'interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, si osserva che lo stesso, anche a fronte della deposizione in senso contrario di A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ (p. 11), non è in realtà sufficiente per ritenere che l'attore abbia adempiuto all'onere della prova che gli incombeva a tale proposito (cfr. TF 4A\_430/2018 del 4 febbraio 2019 consid. 5.2.1 e 7.2), già per il solo fatto che dal documento in questione non è comunque possibile intravedere alcuna ammissione della convenuta in merito a un suo eventuale obbligo di pagare all'attore il bonus per quell'anno.

8.1.2. Ma l'attribuzione del bonus per il 2020 dev'essere esclusa anche per il fatto che, anche alla luce delle censure sollevate nell'appello (e segnatamente della ridotta forza probatoria - per il suo interesse all'esito della lite (p. 1) - della testimonianza di R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, cioè di colui che aveva poi allestito il controverso conteggio di cui al doc. N), la lunga e dettagliata argomentazione pretorile sul tema non appare in realtà convincente.

Come detto, il primo giudice aveva accertato, in merito agli obiettivi posti all'attore, che vi era una prima incongruenza che si riflette però pure nella valutazione dei doc. N e 7, che vi era quindi una base di partenza incerta, che sulla fedeltà dei dati riportati nell'uno o nell'altro documento vi era ancora poca chiarezza (tanto che nemmeno si sapeva con precisione come fossero stati fissati gli obiettivi semestrali nel doc. N) e che vi sono risultanze che riportano la correttezza o perlomeno la plausibilità dei dati riportati a doc. N e risultanze che li screditano completamente, a partire dagli obiettivi e fino ai dati sui volumi di vendita. Stando così le cose, non si vede proprio come a seguito della sola analisi delle risultanze di bilancio, rispettivamente del conto economico, che a ben vedere riguardava altri aspetti e meglio i risultati (e dunque gli obiettivi) societari, si possa ragionevolmente concludere per la correttezza degli obiettivi posti all'attore nel doc. N e che l'attore li abbia effettivamente conseguiti. Si aggiunga che, a fronte di un contratto di lavoro che prevedeva un bonus annualmente (doc. C) e di obiettivi fissati all'attore annualmente (doc. 19, da lui controfirmato), è assai arduo ipotizzare poi l'attribuzione di un bonus sulla base di un calcolo fondato solo su obiettivi semestrali, ridotti non si sa come (quelli risultanti dal doc. N).

Ma anche sul tema degli obiettivi societari la conclusione pretorile non appare condivisibile. Premesso che, per il primo giudice, anche sul tema dell'andamento societario le testimonianze sono state del tutto differenti, il fatto che dall'analisi delle risultanze di bilancio, rispettivamente del conto economico, sia risultato che nel 2020 la società continuava ad esporre un utile di bilancio, sia pure in erosione, e che le perdite intervenute quell'anno non erano necessariamente derivate da una flessione dei

volumi di vendita ed erano più che altro da ricondursi a scelte gestionali della società, non permette ragionevolmente ancora di concludere che ■sulla base di queste risultanze, che lasciano trasparire una presa di posizione da parte della convenuta smentita dalla produzione dei suoi stessi documenti contabili, appare più corretto dare credito alla versione attorea, per altro ulteriormente supportata da tre testimonianze (R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, F\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, G\_\_\_\_\_ K\_\_\_\_\_)■- che, come detto, per il Pretore stesso erano però contraddette da altre testimonianze e deposizioni (testi F\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 2, 3, A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ p. 14) - ■sul fatto che nel 2020 la performance della società in termini di vendite (e quindi in ottica di bonus) era da considerarsi addirittura migliore del 2019■.

A prescindere da ogni considerazione, non essendo stato preteso che il bilancio o il conto economico fossero falsi, resta poi il fatto che nel 2020 la società aveva pur sempre conseguito una perdita ingente (di CHF 312'939.-, cfr. doc. 8), il che esclude che gli obiettivi aziendali possano essere considerati raggiunti.

8.1.3. La convenuta ha invero ragione anche laddove ha rimproverato all■attore di non essersi espresso sulle contestazioni da lei esposte al punto 6 della risposta e in particolare sulle carenze allegatorie e probatorie in merito agli obiettivi quantitativi fissatigli per il 2020 e in merito al loro concreto raggiungimento, e dunque sull■ammontare del bonus effettivamente dovuto. La complessa tabella di cui al doc. N (e lo stesso vale per quella di cui al doc. 7), le cui posizioni (■Actual■ e ■OB■) e soprattutto il calcolo che ne risulta (■Result %■, ■Result \$■, ■Result % Total■, ■Result \$ Total■ e ■Bonus to be payed■) non sono stati illustrati e spiegati negli allegati preliminari, non è in effetti comprensibile, per cui, in assenza della necessaria prova peritale (non richiesta), non è possibile stabilire se e in che misura l■importo rivendicato a titolo di bonus possa essere confermato.

9. Confrontato con un giudizio con cui il Pretore - alla luce di quanto deciso con riferimento alle prime due pretese attoree a titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta e a titolo di bonus per il 2020 - non aveva ritenuto necessario esprimersi anche sulle altre due pretese a titolo di rimborso spese (CHF 1'389.14) e per il noleggio del bar (CHF 2'400.-), la convenuta ha osservato di aver invece diritto a una decisione motivata anche su queste ultime, evidenziando da una parte che ■la decisione impugnata è carente perché non si esprime sulla pretesa al risarcimento di spese lavorative e nemmeno sull■eccezione di compensazione debitamente formulata dalla convenuta, la quale ha in ogni caso diritto di vedere dedotto l■importo di CHF 1'000.- a titolo di anticipo spese corrisposto, mai restituito e mai contestato dall■attore in corso di procedura■, e rilevando dall■altra di aver sostenuto che la pretesa per il noleggio del bar ■non può essere giudicata nell■ambito di una procedura semplificata per pretese derivanti da contratto di lavoro■ e di poter pretendere una decisione motivata■ che si esprima sia sulla (contestata) competenza materiale di codesto lodevole giudice che (in base al valore di CHF 2'400.-) sulla procedura da adottare■ (appello p. 13).

Dal canto suo l■attore, dopo aver contestato che il giudice di prime cure avesse violato l■obbligo di motivazione della sentenza per non essersi espresso sulle due pretese a titolo di rimborso spese e per il noleggio del bar, ha comunque voluto precisare, in merito alla prima pretesa, e meglio laddove ■AP1pretendeva di compensare un anticipo di CHF 1'000.- versato all■inizio del rapporto di lavoro al signor AO1 con la pretesa di CHF 1'389.15 (doc. O)■, che ■non venendo la questione del rimborso spese più trattata perché con i punti precedenti la pretesa dell■attore era stata già integralmente soddisfatta, non è nemmeno possibile considerare la presunta pretesa di compensazione■, rispettivamente ha

osservato, in merito alla seconda pretesa, che ■la stessa AP1 nel suo allegato conclusivo del 13 luglio 2023 afferma e chiede: «Questa pretesa dell'attore non ha nulla a che vedere con il rapporto di lavoro, trattandosi di attività accessoria indipendente. Questa pretesa non può pertanto essere giudicata nell'ambito di una procedura semplificata per pretese derivanti da contratto di lavoro la convenuta chiede pertanto di non entrare nel merito di questa pretesa», desumendone poi che tutte ■le richieste sono evidentemente contraddittorie ■ (risposta all'appello p. 17).

10. Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello della convenuta, che quest'ultima dev'essere condannata unicamente al pagamento di CHF 8'666.65 lordi oltre interessi al 5% dalla data (non oggetto di censura) del 16 novembre 2020.

Le spese giudiziarie della procedura di primo e secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di CHF 19'776.15 lordi, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a CHF 30'000.-, alle parti non possono però essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 106 CPC

decide:

I. L'appello 8 agosto 2024 di AP1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 14 giugno 2024 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

2. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese processuali. L'attore rifonderà alla convenuta CHF 500.- per ripetibili parziali.

II. Non si prelevano spese processuali. L'appellato rifonderà all'appellante CHF 500.- per ripetibili parziali d'appello.

- \_\_\_\_\_;

- avv. PA1, s. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ - L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_, V. \_\_\_\_\_ d. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_, M. \_\_\_\_\_.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.